



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'appello
ROMA

Rif. 12/2022 gab. pos. 19

Roma, 27 gennaio 2022

Ai Signori:

Presidente della Corte d'appello di Roma
Magistrato Segretario generale della Procura generale
Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma
Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma
Presidenti dei Tribunali del distretto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma
Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto
Dirigente amministrativo della Procura generale di Roma

e, per conoscenza, ai Signori:

Questore di Roma
Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma
Provveditore interregionale della polizia penitenziaria
Avvocato generale
Sostituti procuratori generali
Consigli degli Ordini degli avvocati del distretto
Consiglio superiore della magistratura
Consiglio giudiziario del distretto di corte d'appello di Roma
Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Oggetto: Misure di cautela sanitaria per fronteggiare l'emergenza COVID-19: attuazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e del d.P.C.m. 21 gennaio 2022.

1. Con proprio decreto n. 4/2022 dello scorso 10 gennaio, lo scrivente Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma ha adottato le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in attuazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.

Nel richiamare tutti i destinatari alla puntuale osservanza di quanto disposto nel predetto decreto (che si allega alla presente per comodità di consultazione), si ritiene opportuno offrire le seguenti specificazioni al fine di agevolare l'attuazione dei controlli di cautela sanitaria già attivati e che si prevede a breve possano essere eseguiti in forma più snella attraverso strumenti automatici di lettura dei *green pass*, dei quali è in corso la procedura di acquisto in via di urgenza.

Al fine di promuovere il coordinamento, si riassumono inoltre qui appresso i profili di competenza dei Dirigenti degli uffici giudiziari, come definiti dal d.P.C.m. 21 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 2022 e recante *Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19*, ferma restando la loro responsabilità per i controlli nei confronti del personale amministrativo e degli altri soggetti appartenenti alle categorie indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 9-*quinquies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (come – tra gli altri – gli addetti a pulizia, ristorazione e manutenzione, il personale di polizia giudiziaria e di scorta, nonché tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso ciascun ufficio).

2. Come è noto, per tutti i soggetti non ricompresi nelle categorie per le quali già sono attivati i controlli all'ingresso (quali i magistrati ed equiparati, il personale amministrativo ed equiparati, i difensori, i periti, i consulenti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione), l'art. 9-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. *a*), del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, stabilisce che dal 1° febbraio al 31 marzo 2022 l'accesso ai pubblici uffici è consentito solo ai soggetti in possesso di una delle c.d. certificazioni verdi COVID-19.

In base alla lett. *b*) del citato comma 1-*bis*, il d.P.C.m. 21 gennaio 2022 ha definito le esigenze essenziali e primarie della persona – tra cui quelle “di giustizia” – per soddisfare le quali è possibile accedere senza il possesso di una certificazione verde.

Nella parte che qui interessa, il d.P.C.m. espressamente prevede che:

- le esigenze di giustizia per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari senza il possesso della certificazione verde sono esclusivamente quelle relative alla «presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata»;
- il rispetto di tali misure è assicurato dai responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione;
- le disposizioni menzionate acquistano efficacia a far data dal 1° febbraio 2022;
- resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-*sexies*, comma 8, del d.l. n. 52 del 2021 (come modificato), circa la non sottoposizione ai controlli di testimoni e parti del processo.

3. Resta riservata ai Dirigenti di ciascun ufficio giudiziario l'adozione delle disposizioni che riterranno opportune per l'attuazione dell'art. 1, comma 2, del d.P.C.m. 21 gennaio 2022, nella loro qualità di responsabili dei servizi di giustizia di cui all'art. 1, comma 1, lett. *d*), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio.

Come positivamente sperimentato in relazione ai controlli già in essere, si auspica la realizzazione di ogni opportuna interlocuzione tra i capi degli uffici giudicanti, i Procuratori delegati dal Procuratore generale e le rappresentanze istituzionali dell'avvocatura, così da aggiornare in modo per quanto possibile condiviso (anche con eventuali protocolli d'intesa) i meccanismi di controllo.

4. I Capi degli uffici giudiziari del distretto di corte d'appello di Roma sono invitati a valutare l'opportunità della ulteriore diffusione della presente nota a soggetti ed organismi comunque interessati.

Il Dirigente amministrativo della Procura generale avrà cura di inoltrarla alla società di vigilanza Security.it s.r.l.

IL PROCURATORE GENERALE
Antonio Mura

